Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Codice regionale dell'edilizia.

Art. 44

(Responsabilità del titolare del permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori) (1)(5)

1. Il titolare del permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia, alle previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della segnalazione certificata di inizio attività e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e, solidalmente, alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

(2)(6)(7)

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività, fornendo al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al progetto assentito, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario, il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori.

(3)(8)

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell' articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 , e successive modifiche.

(4)(9)

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 154, comma 1, L. R. 26/2012

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 154, comma 1, L. R. 26/2012

3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 154, comma 1, L. R. 26/2012

4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 154, comma 1, L. R. 26/2012

5 Rubrica dell'articolo modificata da art. 38, comma 2, L. R. 29/2017

6 Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 3, lettera a), L. R. 29/2017

7 Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 3, lettera b), L. R. 29/2017

8 Parole soppresse al comma 2 da art. 38, comma 4, L. R. 29/2017

9 Parole soppresse al comma 3 da art. 38, comma 5, L. R. 29/2017